

Portogallo

Questa scheda paese è stata aggiornata al 22/07/2020

Il Portogallo ha ratificato la Convenzione de L'Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 19 marzo 2004 e il 1° luglio 2004 è entrata in vigore.

Referenti per l'adozione internazionale

Autorità Centrale

Autoridade Central para a Adocção Internacional, Instituto da Segurança Social, I.P.

(ACAI) [Autorità Centrale per l'adozione internazionale, Istituto di Sicurezza Sociale, I.P.]

Av. 5 de Outubro, 175, 1069-451 Lisboa

e-mail autoridadecentraladocaointernacional@segsocial.pt

sito web <http://www.seg-social.pt/adopcao-internacional>

Ambasciata del Portogallo in [Italia](#)

Ambasciata d'Italia in [Portogallo](#)

Compiti e funzioni dell'Autorità Centrale

- Certifica la conformità delle adozioni internazionali alla Convenzione de L'Aja;
- Formula un parere obbligatorio sulla regolarità della procedura di adozione internazionale al fine di autorizzare l'ingresso del minore nel territorio nazionale;
- Delinea, in collaborazione con strutture diplomatiche e consolari, strategie di adozione internazionale basate su politiche di cooperazione per i minori privati delle loro famiglie;

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- Redige accordi e protocolli relativi alle adozioni internazionali;
- Monitora e valuta le procedure di adozione internazionale per le quali fornisce la necessaria collaborazione;
- Accredita gli enti portoghesi che intendono esercitare l'attività di mediazione e autorizza l'esercizio in Portogallo dell'attività di mediazione da parte di enti stranieri e ne monitora, in entrambi i casi, l'operato;
- Garantisce la conservazione delle informazioni sulle origini del minore adottato;
- Raccoglie, tratta e diffonde i dati statistici relativi all'adozione internazionale;
- Redige e pubblica una relazione annuale di attività contenente, in particolare, le informazioni e le conclusioni sulle funzioni.

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: [e-tutorial sull'adozione internazionale CAI](#)

Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

- coppie sposate eterosessuali o omosessuali da almeno 4 anni in cui entrambi hanno più di 25 anni (art. 1979 c. 1 del Codice civile);
- persone singole di almeno 30 anni; 25 anni se si tratta di adozione del figlio del coniuge (art. 1979 c. 2 del Codice civile);
- età massima di 60 anni al momento dell'affidamento del minore in vista dell'adozione; la differenza di età con il minore può essere di massimo 50 anni (art. 1979 c. 3 del Codice civile);

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- in presenza di motivi eccezionali la differenza di età con il minore può essere superiore a 50 anni, come ad esempio nel caso di gruppi di fratelli in cui la differenza di età prevista viene considerata solo in relazione a uno (art. 1979 c. 4 del Codice civile).

Requisiti dei minori adottandi

- minori i cui genitori sono deceduti o sconosciuti (art. 1978 c. 1 lett. a del Codice civile);
- minori abbandonati (art. 1978 c. 1 lett. c del Codice civile);
- minori i cui genitori o tutori hanno espresso il consenso all'adozione (art. 1978 c. 1 lett. b del Codice civile);
- minori i cui genitori, per azione o omissione, anche in caso di incapacità per problemi psichici, ne hanno messo a serio rischio la sicurezza, la salute, la formazione e l'educazione o lo sviluppo (art. 1978 c. 1 lett. d del Codice civile);
- minori affidati ad un privato o ad un'istituzione, i cui genitori hanno mostrato disinteresse tale da compromettere seriamente i legami affettivi, almeno nei sei mesi precedenti la richiesta di affidamento (art. 1978 c. 1 lett. e del Codice civile);
- minori figli del coniuge dell'adottante o quelli che sono stati affidati all'adottante con decisione amministrativa o giudiziaria (art. 1980 c. 1 del Codice civile);
- minori di età inferiore ai 15 anni (art. 1980 c.2 lett. b del Codice civile);
- minori di età inferiore ai 18 anni non emancipati se erano già stati affidati agli aspiranti genitori adottivi o a uno di essi prima dei 15 anni o in caso di figlio del coniuge (art. 1980 c. 3 del Codice civile);

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- il Tribunale della famiglia e dei minori verifica l'esistenza e la correttezza dei consensi richiesti per l'adozione; è necessario il consenso dei minori che hanno compiuto 12 anni (artt. 1981-1982 del Codice civile).

Passaggi della procedura

- la coppia conferisce l'incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia all'ACAI (art. 84 c. 1 della Legge n. 143/2015);
- entro dieci giorni dalla ricezione l'ACAI valuta il fascicolo; se accetta la domanda di adozione internazionale ricevuta, la registra nell'elenco dei "Richiedenti adozione internazionale residenti all'estero" (art. 84 cc. 2-4 della Legge n. 143/2015);
- la coppia riceve una proposta di abbinamento con un minore e, se la accetta, comunica il proprio consenso all'ACAI (artt. 85-86 della Legge n. 143/2015);
- l'ACAI collabora in questa fase con un'agenzia specializzata competente per preparare adeguatamente il minore all'adozione (art. 86 c. 1 della Legge n. 143/2015);
- la coppia si reca in Portogallo per trascorrere del tempo con il minore (art. 86 c. 2 della Legge n. 143/2015); questo periodo, chiamato "piano di transizione", prevede un avvicinamento progressivo del minore alla coppia e dura circa 4-6 settimane;
- se l'ACAI valuta positivamente questo periodo, invia il fascicolo dell'adozione al Tribunale della famiglia e dei minori competente che stabilisce l'affidamento pre-adoztivo del minore (art. 86 c. 3 della Legge n. 143/2015);
- il minore, ottenuti tutti i documenti necessari, può lasciare il Paese con la coppia per trascorrere il periodo di affidamento pre-adoztivo in Italia (art. 86 c. 4 della Legge n. 143/2015);

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- durante questo periodo, l'ACAI segue costantemente l'integrazione del minore attraverso contatti regolari con la CAI (art. 87 c. 1 della Legge n. 143/2015);
- trascorso positivamente tale periodo, l'adozione si perfeziona in Italia con la pronuncia della sentenza da parte del Tribunale per i minorenni (art. 88 c. 1 della Legge n. 143/2015);
- una copia autenticata della sentenza e il certificato contenente il nuovo nome del minore adottato devono essere inviati all'ACAI (art. 89 della Legge n. 143/2015).

Post-adozione

Il Portogallo non richiede relazioni periodiche concernenti l'integrazione del minore in seguito all'adozione.

Normativa di riferimento

- [Código Civil, Decreto-lei n. 47 344](#), 25 novembre 1966 [Codice civile]
- [Lei n. 143/2015](#), Altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966, e o Código de Registo Civil, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 131/95, de 6 de junho, e aprova o Regime Jurídico do Processo de Adoção, 8 settembre 2015 [Legge di modifica del Codice civile e del Codice del registro civile e di approvazione del Regime giuridico della procedura di adozione]

Link e allegati

- HCCH, Country profile - State responses: [Portugal](#);

SCHEDE PAESE CAI-IDI
TEMPLATE

- UN, Committee on the Rights of the Child, [Fifth and sixth periodic report of Portugal due in 2017 under article 44 of the Convention of the Rights of the Child](#), CRC/C/PRT/5-6, 16 January 2018;
- UN, Committee on the Rights of the Child, [Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Portugal](#), CRC/C/PRT/CO/5-6, 9 December 2019.